

IVA

La detrazione Iva sulle fatture ricevute a fine anno

di Clara Pollet, Simone Dimitri

A fine anno occorre monitorare attentamente **l'arrivo delle fatture di acquisto** per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile** ed è esercitato al più tardi con la **dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo ([articolo 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#)).

Si pensi, ad esempio, al caso di un'insinuazione al passivo fallimentare: se nel 2019 è stato presentato il piano di riparto finale, c'è tempo **fino al 31 dicembre 2019 per emettere la nota di credito** di cui all'[articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), **al fine di recuperare l'Iva** della procedura concorsuale rimasta infruttuosa.

Il momento a partire dal quale è possibile detrarre l'Iva è determinato dall'esigibilità dell'imposta, individuata dall'**effettuazione dell'operazione** ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#) (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).

Il contribuente (al fine della detrazione) deve annotare in un **apposito registro le fatture** e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno.

Dalla registrazione nel registro Iva acquisti, di cui all'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#), devono risultare la **data della fattura** o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, **nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta** distinti secondo l'aliquota.

La regola della **detrazione Iva a fine anno** richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre**, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,

- **fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019)** che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella **liquidazione Iva del mese di gennaio 2020**,
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019:** per tali fatture è **possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019**, da presentare entro il 30 aprile 2020,
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020:** tali operazioni richiedono la presentazione della **dichiarazione annuale Iva integrativa**.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente **non recapitata ma messa a disposizione nell'Area riservata** dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi".

Per l'individuazione del **termine di ricezione della fattura** e la verifica dell'eventuale **mancata ricezione della fattura di acquisto**, riportiamo le indicazioni delle specifiche tecniche di cui al **provvedimento Prot. 89757 del 30 aprile 2018**, come modificato (da ultimo) **dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019**: "dopo l'effettuazione dei controlli con esito positivo, il Sdl recapita la fattura elettronica al **soggetto ricevente** e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una **ricevuta di consegna della fattura elettronica** che contiene anche l'informazione della **data di ricezione** da parte del destinatario".

In alcuni casi la **consegna della fattura elettronica da parte del Sdl** non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:

- il **canale telematico** (*web service* o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) **non è attivo e funzionante**,
- la **casella Pec indicata risulta piena o non attiva**,
- il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal Sdl.

In questi casi il Sdl rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua **area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate**, comunicando tale informazione, **unitamente alla data di messa a disposizione del file**, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal Sdl – al cessionario/committente **che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata**.

In tale circostanza, ai fini fiscali la **data di ricezione della fattura** è rappresentata dalla **data di presa visione della stessa** sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.

Questo è il **momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva** per il cliente.

Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DEL D.L. 124/2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)